

DIREZIONE II – DIVISIONE 4

**5.1) PROPOSTA MODIFICHE REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010 N. 240**

.....OMISSIS.....

**DELIBERA**

le modifiche del comma 1 dell'art. 14 del "Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240" emanato con DR n. 1929 del 5 luglio 2011 successivamente modificato con DR n. 1229 dell'8 aprile 2013 come di seguito evidenziato.

TESTO VIGENTE	TESTO NOVELLATO
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 14</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Importo</b></p> <p>1. L'importo annuo degli assegni di ricerca, al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione erogante, è determinato in misura variabile all'interno delle seguenti quattro fasce, in relazione ai requisiti di accesso fissati nel bando, alla complessità del progetto di ricerca a cui sono correlati e alle attività scientifiche da svolgere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1<sup>a</sup> fascia: € 19.367,00, corrispondente all'importo minimo stabilito con Decreto Ministeriale e riferita ai requisiti di cui all'art. 4, comma 1 del presente Regolamento;</li> <li>- 2<sup>a</sup> fascia: € 22.273,00, riferita al possesso del titolo di dottore di ricerca, nonché di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca nel settore interessato, debitamente documentato;</li> <li>- 3<sup>a</sup> fascia: € 25.613,00, riferita al possesso del titolo di dottore di ricerca e di requisiti ulteriori espressivi di un curriculum scientifico-professionale avanzato nel settore interessato, anche per ruoli rivestiti in università o enti di ricerca nazionali e internazionali pubblici e privati, debitamente documentato;</li> <li>- 4<sup>a</sup> fascia: € 34.000,00, riferita al possesso di requisiti di qualificazione nella ricerca</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 14</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Importo</b></p> <p>1. L'importo annuo degli assegni di ricerca, al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione erogante, è determinato in misura variabile all'interno delle seguenti quattro fasce, in relazione ai requisiti di accesso fissati nel bando, alla complessità del progetto di ricerca a cui sono correlati e alle attività scientifiche da svolgere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1<sup>a</sup> fascia: € 19.367,00, corrispondente all'importo minimo stabilito con Decreto Ministeriale e riferita ai requisiti di cui all'art. 4, comma 1 del presente Regolamento;</li> <li>- 2<sup>a</sup> fascia: € 22.273,00, riferita al possesso del titolo di dottore di ricerca, <b>ovvero per i settori interessati il titolo di specializzazione di area medica corredato da una adeguata produzione scientifica</b>, nonché di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca nel settore interessato, debitamente documentato;</li> <li>- 3<sup>a</sup> fascia: € 25.613,00, riferita al possesso del titolo di dottore di ricerca <b>ovvero per i settori interessati il titolo di specializzazione di area medica corredato da una adeguata produzione scientifica</b> e di requisiti ulteriori espressivi di un curriculum scientifico-</li> </ul>

<p>riconosciuti in ambito internazionale e richiesti per la partecipazione a progetti di ricerca di eccellenza di rilevanza internazionale.</p> <p>2. L'assegno viene corrisposto al beneficiario in rate mensili posticipate.</p> <p>3. L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore degli assegnisti nell'ambito dell'espletamento della loro attività. L'importo dei relativi premi è detratto dal corrispettivo spettante.</p> <p>4. L'erogazione dell'assegno è sospesa, comunque nel rispetto delle norme vigenti, nei periodi di assenza dovuti a malattia o per motivi debitamente documentati e comunque per un periodo non superiore a un anno oltre il quale opererà la decadenza di diritto. In tali casi, la durata del rapporto si protrae per il residuo periodo ai fini della realizzazione del piano di attività scientifica, riprendendo a decorrere dalla data di cessazione della causa di sospensione.</p> <p>5. Nei periodi di sospensione per maternità e di conseguente astensione obbligatoria dall'attività di ricerca, l'erogazione dell'assegno avviene nei termini di cui al successivo art. 15, comma 2. A tal fine, il finanziamento di ogni assegno di ricerca deve prevedere una quota aggiuntiva, nella misura dello 0,5% del relativo importo lordo, da destinare a un fondo maternità appositamente istituito dall'Ateneo.</p>	<p>professionale avanzato nel settore interessato, anche per ruoli rivestiti in università o enti di ricerca nazionali e internazionali pubblici e privati, debitamente documentato;</p> <p>- 4<sup>a</sup> fascia: € 34.000,00, riferita al possesso di requisiti di qualificazione nella ricerca riconosciuti in ambito internazionale e richiesti per la partecipazione a progetti di ricerca di eccellenza di rilevanza internazionale.</p> <p>2. L'assegno viene corrisposto al beneficiario in rate mensili posticipate.</p> <p>3. L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore degli assegnisti nell'ambito dell'espletamento della loro attività. L'importo dei relativi premi è detratto dal corrispettivo spettante.</p> <p>4. L'erogazione dell'assegno è sospesa, comunque nel rispetto delle norme vigenti, nei periodi di assenza dovuti a malattia o per motivi debitamente documentati e comunque per un periodo non superiore a un anno oltre il quale opererà la decadenza di diritto. In tali casi, la durata del rapporto si protrae per il residuo periodo ai fini della realizzazione del piano di attività scientifica, riprendendo a decorrere dalla data di cessazione della causa di sospensione.</p> <p>5. Nei periodi di sospensione per maternità e di conseguente astensione obbligatoria dall'attività di ricerca, l'erogazione dell'assegno avviene nei termini di cui al successivo art. 15, comma 2. A tal fine, il finanziamento di ogni assegno di ricerca deve prevedere una quota aggiuntiva, nella misura dello 0,5% del relativo importo lordo, da destinare a un fondo maternità appositamente istituito dall'Ateneo.</p>
--	--

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE GENERALE

IL RETTORE